

**Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice Privacy
 Scheda "conferimento di onorificenze e di ricompense" (Provvedimento Garante 29.12.2005)**

39. DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Conferimento di onorificenze e di ricompense			
RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE	FONTI NORMATIVE	DATI TRATTATI	OPERAZIONI ESEGUIBILI
Conferimento di onorificenze e ricompense, rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri (art. 69 D. Lgs. n°196/2003);	D.P.R. 7.04.2000, n°118 L. 15.03.1997, n°59 D. Lgs. 18.08.2000 n°267 L.R. 25.11.1994 n°33 L.R. 05.01.2000 n°1 Regolamento comunale	<ul style="list-style-type: none"> • ORIGINE razziale, etnica • CONVINZIONI religiose, filosofiche, d'altro genere, politiche, sindacali • STATO DI SALUTE patologie attuali, patologie pregresse • DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art. 4, c. 1, lett. e), D. Lgs. n. 196/2003) 	<ul style="list-style-type: none"> • RACCOLTA presso gli interessati, presso terzi • ELABORAZIONE in forma cartacea e con modalità informatizzate • INTERCONNESSIONE E RAFFRONTI con altri soggetti pubblici o privati (anche gestori di pubblici servizi): amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. n°445/2000 • DIFFUSIONE: pubblicazione delle delibere ai sensi del D.P.R. n°118/2000, fermo restando il divieto di diffondere i dati sulla salute ai sensi degli artt. 22 comma 8 e 68 comma 3 del D.Lgs. n°196/2003.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO			
I dati sensibili e giudiziari sono trattati in relazione al conferimento di onorificenze e di ricompense nonché al rilascio e alla revoca di autorizzazioni o di abilitazioni, di concessione di patrocini, di patronati e di premi di rappresentanze, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri. Si potrà procedere all'eventuale diffusione di dati, per mezzo della pubblicazione all'albo pretorio delle pertinenti deliberazioni (D.Lgs 18 agosto 2000 n°267), in conformità al principio secondo cui la diffusione di dati sensibili e giudiziari può avvenire solo se la loro indicazione nelle deliberazioni pubblicate sia indispensabile, in conformità alle leggi, per la trasparenza, la vigilanza e il controllo, fermo restando il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.			